

Allegato A

BANDO PUBBLICO 2025 PER LA CONCESSIONE DI RISTORI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE EXTRA-AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI ECONOMICO-FINANZIARI IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DEL PONTE SUL FIUME ARNO IN VIA DELLA BOTTE NEL COMUNE DI CALCINAIA"

1 - GLOSSARIO.....	3
2 - FINALITÀ.....	7
3 – DOTAZIONE FINANZIARIA.....	8
4 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
4.1 - DESTINATARI.....	8
4.2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
4.2.1 – ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI.....	8
4.2.2 - LOCALIZZAZIONE.....	8
4.2.3 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC (Documento unico di regolarità contributiva).....	9
4.2.4 – PROCEDURE CONCORSUALI.....	9
4.2.5 – SUSSISTENZA DI ATTI DI REVOCA SU PRECEDENTI BANDI.....	9
4.2.6 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	10
4.2.7 – PRECEDENTI PENALI.....	10
4.2.8 – CONTRASTO LAVORO IRREGOLARE.....	11
4.2.9 – PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO IN MATERIA DI LAVORO.....	12
4.2.10 - DEGGENDORF.....	12
4.2.11 – DIMENSIONE D’IMPRESA.....	12
4.2.12 – DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA.....	12
4.2.13 – SOGGETTO ATTIVO/STATO DI INATTIVITÀ.....	13
4.2.14 – DOMICILIO DIGITALE.....	13
4.2.15 – CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE.....	13
4.2.16 – RATING DI LEGALITÀ.....	13
4.2.17 – POSIZIONE DEBITORIA VERSO IL BILANCIO REGIONALE.....	14
4.2.18 – ANTIRICICLAGGIO (escluse imprese individuali e professionisti).....	14
5 – FORMA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO.....	14
5.1 - CUMULO.....	16
6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE.....	16
6.1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	16
6.2 - ISTRUTTORIA.....	18
6.2.1. – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.....	18
6.2.2 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.....	20
6.2.3 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	21
6.3 – VERIFICHE DEI REQUISITI DOPO LA CONCESSIONE.....	21
6.3.1 – VERIFICA DEI REQUISITI OGGETTO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.46 E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART.47 DEL D.P.R. N. 445/2000.....	21
6.3.2 – ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI.....	22
7 – RINUNCIA AL CONTRIBUTO ENTRO I TERMINI.....	22
8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	22
9 – DECADENZA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO.....	23
9.1 – CASI DI DECADENZA CHE COMPORTANO LA REVOCA TOTALE.....	23
9.2 – PROCEDIMENTO DI REVOCA.....	23

10 – PROCEDIMENTO DI RECUPERO.....	24
11 – ISTANZA DI RIESAME.....	24
12 – RIMBORSI E SANZIONI.....	25
12.1 - RIMBORSI.....	25
12.2 - DISCIPLINA E FUNZIONALITÀ DEL LUOGO DI LAVORO.....	25
13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016.....	25
14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	26
15 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	27
16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	27
17 – ELENCO ALLEGATI.....	27
18 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	27

1 - GLOSSARIO

"Beneficiario": PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, soggetti pubblici, professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e professionisti;

¹ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

“Identità digitale”: insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

“Impresa in difficoltà”: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:

- I) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- II) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.p.A. come da DGR 1173/2024;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

- a) "Medie imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "Piccole imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) **"Microimprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a graduatoria": la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura a sportello": le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura automatica": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

"Procedura negoziale": procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare; è caratterizzata da una prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti; in questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto;

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il beneficiario finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.³

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

2 - FINALITÀ

La finalità generale perseguita è quella di fronteggiare le situazioni di crisi economica e le conseguenze negative occupazionali, economiche e sociali derivanti da interventi infrastrutturali a carattere straordinario, che hanno causato periodi di interruzione della viabilità con significative conseguenze economiche per le attività economiche e produttive del territorio, mediante l'utilizzo dei fondi previsti nell'art.9 della L.R.T. n. 23/2025, a favore del Comune di Calcinaia.

In particolare il Comune di Calcinaia intende sostenere le attività economiche e produttive aventi sede operativa nel Comune di Calcinaia nella perimetrazione allegata (sub 1), a seguito dell'interruzione della viabilità sul ponte del fiume Arno, sulla SP della Botte, dal 05/08/2024 al 30/04/2025

³ Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 33.238,96;

4 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 - DESTINATARI

Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, che dal 05/08/2024 – al 30/04/2025 abbiano registrato un calo di fatturato (riferito all'attività economica complessiva e non alla singola unità locale), al netto dei costi, di almeno il 30,00% rispetto ad analogo valore dello stesso periodo dell'esercizio precedente ed in possesso degli ulteriori requisiti di seguito elencati:

- a) iscritti/e al Registro delle Imprese e attivi/e dal 05 agosto 2023 ad oggi;
- b) operanti nei settori economici individuati come ammissibili nella DGRT 1155/2023 così come integrata dalla DGRT 704/2025;
- c) aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel Comune di Calcinaia nel territorio indicato nell'allegato 1;
- d) mantenimento del n. di occupati (ULA) registrati alla data di riferimento iniziale per il calcolo del calo di fatturato netto.

4.2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria) da parte dei soggetti richiedenti.

4.2.1 – ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI

- a) per le imprese: Micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - b) per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa;
- La localizzazione e il codice Ateco devono risultare da visura camerale e, se professionisti titolari di partita IVA, dalla relativa sezione anagrafica del cassetto fiscale.

4.2.2 - LOCALIZZAZIONE

I soggetti richiedenti devono avere **nel periodo dal 05/08/2023 ad oggi**, la sede principale o un'unità locale nel Comune di Calcinaia **limitatamente al territorio indicato all'allegato 1.**

4.2.3 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC (Documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabili attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

4.2.4 – PROCEDURE CONCORDSUALI

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 – SUSSISTENZA DI ATTI DI REVOCA SU PRECEDENTI BANDI

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

4.2.6 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non è verificato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 – PRECEDENTI PENALI

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati), anche se hanno beneficiato della non menzione:

a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁴ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
- delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:

- art. 29-quattordices;
- Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
- Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
- Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);

⁴ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità* relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.8 – CONTRASTO LAVORO IRREGOLARE

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 – PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO IN MATERIA DI LAVORO

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relative alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10 - DEGGENDORF

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

Il requisito è verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione, attraverso l'acquisizione della Visura Deggendorf su RNA.

4.2.11 – DIMENSIONE D'IMPRESA

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti: Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.

4.2.12 – DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che,

comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 – SOGGETTO ATTIVO/STATO DI INATTIVITÀ

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

4.2.14 – DOMICILIO DIGITALE

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno fino all'erogazione del contributo.

4.2.15 – CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.16 – RATING DI LEGALITÀ

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il *rating di legalità* e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il *rating di legalità* è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 (Responsabilità amministrativa),

4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare),

4.2.7 (Precedenti penali)

- lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- lett. b);
- lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con *rating di legalità*, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse

disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'*Organismo intermedio*, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del *beneficiario*.

4.2.17 – POSIZIONE DEBITORIA VERSO IL BILANCIO REGIONALE

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Se la posizione debitoria è accertata in fase di istruttoria, il soggetto richiedente può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione dell'OI, pena l'esclusione dall'agevolazione.

4.2.18 – ANTIRICICLAGGIO (escluse imprese individuali e professionisti)

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione ed in ogni fase erogativa.

5 – FORMA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

L'aiuto, concesso nella forma di contributo a fondo perduto a titolo di ristoro delle perdite riferite al calo significativo di fatturato di almeno il **30 %** rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nello stesso periodo dell'esercizio precedente, è determinato in maniera proporzionale all'entità della perdita subita tenendo in considerazione:

- l'entità dello stanziamento regionale;
- il numero degli indennizzi richiesti;
- il valore assoluto in euro della "perdita" di fatturazione o corrispettivi dimostrata;

Fino a raggiungere l'esaurimento delle risorse messe a disposizione che equivalgono a € 33.238,96 e che vengono suddivise secondo le seguenti "**fasce di perdita**":

- € 10.000,00 complessivi, da suddividere tra i casi in cui **la perdita** in seguito al calo del fatturato, nel periodo preso in esame, risulti compresa tra € 3.000,00 fino ad € 60.000,00;

$$Contributo = \frac{\epsilon 10.000}{\sum_{i=1}^N p_i} \cdot p_i$$

- € 23.238,96 complessivi, da suddividere tra i casi in cui la perdita in seguito al calo di fatturato, nel periodo preso in esame, risulti superiore a € 60.000 ;

$$Contributo = \frac{\epsilon 23.238,96}{\sum_{i=1}^N p_i} \cdot p_i$$

Dove:

p_i rappresenta la perdita dell' i -esima attività

$$\sum_{i=1}^N p_i$$

rappresenta la somma delle perdite di fatturato di tutte le attività rientranti nella fascia considerata.

Le eventuali somme non assegnabili, per assenza di richieste in una delle "**fasce di perdita**" sopra previste, andranno a incrementare l'indennizzo dell'altra "fascia".

L'ammissione al contributo avverrà sulla base della presentazione delle domande e sino a esaurimento dei fondi disponibili che saranno suddivisi tra gli aventi diritto all'interno delle singole "fasce di perdita" previste al punto precedente, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente avviso. Per ogni "fascia di perdita" sarà predisposta la redazione di una graduatoria

Il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione.

In considerazione della tipologia dell'aiuto, si ritiene non applicabile l'art. 20 comma 1 della L.R. 71/2017.

Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da un'operazione straordinaria nel periodo considerato (Cessione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, scissione, fusione), sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività, si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.

Il contributo sarà concesso ai sensi del Regolamento (CE) N. 2023/2831 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

5.1 - CUMULO

Gli aiuti concessi a norma del presente bando possono essere cumulati con aiuti «de minimis» a condizione che non si superi il massimale di 300.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Possono inoltre essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione, nonché con fondi a gestione diretta UE.

6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso al contributo si compone delle seguenti fasi:

- presentazione della domanda,
- istruttoria nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di concessione.

6.1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo redatta in lingua italiana dovrà essere a pena di irricevibilità della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta ed allegata al bando (allegato 2);
- debitamente sottoscritta con firma digitale del titolare/rappresentante legale del richiedente, è ammessa la firma autografa dell'originale scansionato solo qualora venga allegata la copia di un documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante in corso di validità;
- presentata esclusivamente per via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) o mediante PEC di un soggetto intermediario delegato e con invio all'indirizzo di posta elettronica del Comune comune.calcinaia@postacert.toscana.it, indicando **OBBLIGATORIAMENTE** il seguente oggetto del messaggio **"Domanda di contributo – BANDO PUBBLICO 2025 PER LA CONCESSIONE DI RISTORI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE EXTRA-AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI ECONOMICO-FINANZIARI IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DEL PONTE SUL FIUME ARNO IN VIA DELLA BOTTE NEL COMUNE DI CALCINAIA"**

L'invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della PEC.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda dovrà essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente bando.

Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, e documentazione obbligatoria richiesta priva di sottoscrizione digitale o sottoscritte da persona non titolata alla firma, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando, sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa é redatta.

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

Istr. Amm.vo Serena Cerretini – 0587/265438

s.cerretini@comune.calcinaia.pi.it per assistenza sui contenuti della domanda.

La domanda di contributo contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6)
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8)
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9)
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12)
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.15)
- rating di legalità(requisito 4.2.16)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.18)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- Dimensione PMI (requisito 4.2.11)

b. Dichiarazioni semplici:

- dichiarazione relativa alla perdita di fatturato/corrispettivi;in pubblici registri (requisito 4.2.1)
- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1)
- localizzazione (4.2.2)
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4)
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5)
- soggetto attivo (requisito 4.2.13)
- domicilio digitale (requisito 4.2.14)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.17)

c. Altra documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di contributo:

- **idonea documentazione comprovante i dati di fatturato/corrispettivi conseguiti nei seguenti periodi** (estratto del registro dei corrispettivi e delle fatture emesse o estratto delle fatture emesse scaricato dal portale dell'Agenzia delle Entrate Sez. fatture e corrispettivi):

05/08/2024 – al 30/04/2025;

05/08/2023 – al 30/04/2024.

- per i richiedenti professionisti in possesso di partita IVA: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale.

La pec dovrà contenere, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

1. modello di domanda di concessione del contributo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o sottoscritto in maniera autografa nell'originale scansionato – allegato 2;
2. l'elenco fatture e corrispettivi ;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione aziendale – allegato 3.

La PEC dovrà contenere anche:

- eventuale copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante, qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;
- eventuale dichiarazione di delega a favore di soggetto intermediario dotato di PEC ai fini della presentazione e gestione della domanda.

6.2 - ISTRUTTORIA

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1;
- b) concessione ed erogazione del contributo.

6.2.1. – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);

- localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - soggetto attivo (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.17)
- c) dato relativo alla perdita di fatturato/corrispettivi;
- d) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ONLINE) (requisito 4.2.3);
- la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.3.1:
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.15);
 - rating di legalità (requisito 4.2.16);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.18);
- e) rispetto del cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) devono essere concluse prima dell'atto di concessione del contributo.

Si procede ad ammissione "con riserva" in caso di DURC "in verifica" alla data di chiusura dell'istruttoria.

Il requisito 4.2.10 (Deggendorf) viene verificato prima dell'atto di concessione con la visura del RNA ai fini dell'attribuzione del COR.

Il requisito antiriciclaggio (requisito 4.2.18) si intende assolto in sede di ammissibilità, verificata la condizione di titolare effettivo in relazione ai dati presenti nel Registro delle imprese.

Successivamente alla conclusione della raccolta delle domande e dell'istruttoria di ammissibilità, il Comune invia a Sviluppo Toscana S.p.A. ed al Settore Politiche di

Sostegno alle Imprese la proposta di elenco dei beneficiari e relativi importi concedibili, unitamente alla documentazione attestante l'istruttoria svolta (check list, verbali di verifiche, eventuali richieste di integrazione) e richiede l'erogazione della somma corrispondente al totale dei contributi da erogare.

Sviluppo Toscana verifica l'avvenuto espletamento della procedura istruttoria secondo le fasi e le modalità previste dal bando; la presenza e completezza formale della documentazione di supporto all'attività istruttoria (quale check list, verbali e simili), senza alcuna verifica di merito sui contenuti tecnici e sull'esito dell'attività istruttoria svolta dal Comune.

A seguito degli esiti della suddetta verifica il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese provvede a liquidare a Sviluppo Toscana l'importo corrispondente al totale dei contributi concedibili.

6.2.2 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di contributo:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2;
- d) l'assenza anche di una sola delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.15);
 - rating di legalità (requisito 4.2.16);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.17);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.18);
- e) la presenza di aiuti illegali non restituiti come da Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso la consultazione del RNA.
- f) esito negativo della verifica sul requisito 4.2.18 (antiriciclaggio).

6.2.3 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. Il Comune di Calcinaia si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda da fornire in un termine perentorio pena l'inammissibilità della domanda. Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo specificato nella domanda.

All'esito della verifica positiva di Sviluppo Toscana in merito all'avvenuto espletamento della procedura istruttoria secondo le fasi e le modalità previste nel presente bando, il Comune adotta l'atto di concessione, completo dei codici di Concessione RNA (codici COR) sul Registro Nazionale degli Aiuti ed eroga i contributi ai beneficiari, previo trasferimento delle risorse da Sviluppo Toscana.

Il Comune gestirà eventuali istanze di riesame, del cui esito informerà Sviluppo Toscana.

Qualora al momento dell'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita istanza a questi ultimi del Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del suddetto elenco, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la suddetta istanza del Soggetto Gestore agli enti preposti, inserita in fase istruttoria, si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

6.3 – VERIFICHE DEI REQUISITI DOPO LA CONCESSIONE

6.3.1 – VERIFICA DEI REQUISITI OGGETTO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART.47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione dell'elenco dei beneficiari, il COMUNE avvia i controlli sui seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi

dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.15);

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti⁵ oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

6.3.2 – ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI

L'esito negativo dei controlli di cui al par. 6.3.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 – RINUNCIA AL CONTRIBUTO ENTRO I TERMINI

In caso di rinuncia al contributo intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, la Regione Toscana o il COMUNE comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dal Comune in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

L'erogazione viene effettuata entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione del decreto di concessione.

Eventuali importi derivanti dalla differenza tra l'importo liquidato da Regione Toscana a Sviluppo Toscana e la somma dei contributi erogati ai beneficiari dovranno essere restituiti alla Regione Toscana entro 30 gg dalla chiusura delle procedure di erogazione.

Il Comune dovrà inoltre restituire alla Regione Toscana eventuali somme derivanti da eventuali provvedimenti di revoca o rinuncia ai contributi.

⁵ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

9 – DECADENZA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

La decadenza del contributo si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione del contributo.

9.1 – CASI DI DECADENZA CHE COMPORTANO LA REVOCA TOTALE

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità entro la data di erogazione;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei sessanta giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017, aventi data antecedente all'erogazione;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- l'indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

9.2 – PROCEDIMENTO DI REVOCA

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del beneficiario e fino alla data di adozione del provvedimento finale di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al domicilio digitale (PEC) tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto beneficiario.

Il Comune comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al Comune scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

Il Comune, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario tramite PEC.

A seguito delle risultanze istruttorie, il Comune:

- accoglie le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca del contributo e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione del contributo. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario.

In caso di **rinuncia al contributo oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), il Comune non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca del contributo.

Contestualmente alla presa d'atto la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dal Comune (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e il Comune procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

10 – PROCEDIMENTO DI RECUPERO

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al beneficiario revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorso 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

11 – ISTANZA DI RIESAME

L'istanza di riesame può essere presentata dal soggetto partecipante entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica di esclusione.

L'istanza di riesame non è accolta se l'amministrazione, attraverso il Comune, non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

12 – RIMBORSI E SANZIONI

12.1 - RIMBORSI

In caso di revoca del contributo per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione del contributo sulla base di tariffe determinate con Delibera di Giunta Regionale in proporzione all'entità del contributo.

12.2 - DISCIPLINA E FUNZIONALITÀ DEL LUOGO DI LAVORO

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998.
2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati dalla Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
 - b) indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
 - c) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dal contributo.

13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. Il **Comune di Calcinaia** è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Indipendenza 7 - 56012 Calcinaia; comune.calcinaia@postacert.toscana.it e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento – Servizio Tecnico - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
7. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CONTATTI

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è l'Arch. Cinzia Forsi Responsabile del Servizio Tecnico.

Il diritto di accesso⁶ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Comune di Calcinaia.

⁶ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

15 – DISPOSIZIONI GENERALI

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale domicilio digitale.

L'indirizzo di PEC del COMUNE è comune.calcinaia@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al Comune di Calcinaia da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet del Comune di Calcinaia <https://www.comune.calcinaia.pi.it/> le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

17 – ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Planimetria indicante l'area interessata dalle misure di sostegno;

Allegato 2: modello di domanda di concessione del contributo da compilare debitamente in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o sottoscritto in maniera autografa nell'originale scansionato e in questo caso corredato della copia di un documento di identità in corso di validità;

Allegato 3: dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione aziendale.

18 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti

operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”

- L. 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11- 2011 n. 183”
- D.L. 24/01/2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 “Regolamento di attuazione dell'[articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), così come modificato dall'[art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 maggio 2012, n. 62](#)”
- L. 14/01/2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”
- D.M. 14/01/2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
- D. Lgs. 04/03/2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”

- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D. Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D. Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D. Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108

- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- L.R. 7 maggio 2025, n. 23 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027."
- DELIBERA G.R. n. 704 del 03.06.25 con oggetto: "Elenco delle attività economiche ai sensi della Deliberazione 643/2014, come integrata dalla Deliberazione 1155/2023, e pubblicazione della tabella di corrispondenza con la classificazione ATECO 2025"
- L.R.T. 23/2025, n. 23/2025 ;
- FIRMA dell'accordo tra il Comune di Calcinaia e la Regione Toscana per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività economiche che hanno subito danni economici a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità.